

SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 127 DEL 26/06/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA PER
OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER ATTIVITÀ DI CANTIERE IN VIA
SAN MARCO. PROROGA SINO AL 10/07/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via San Marco, tratto compreso tra le intersezioni con via E. Bugatti e la S.P. 42 via Roma Sinistra, è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE EXTRAURBANA, esclusa dalla delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

Considerato che sulla sede stradale di via San Marco, in prossimità dell'intersezione con la S.P. 42 via Roma Sinistra, saranno effettuati, dal 01/06/2026 al 10/07/2026, scavi ed opere finalizzate all'adeguamento dei sottoservizi per l'esecuzione delle quali si rendono necessarie modifiche alla viabilità con chiusure al traffico veicolare;

Visto

- la documentazione ad oggetto "*appalto di realizzazione delle rotatorie d'intersezione tra SP42 – Jesolana, via San Marco, via Posteselle e adeguamento dell'innesto tra SP42 – Jesolana e via Trinchet nel comune di Jesolo (VE) CIG: B812B58AAE – CUP: B21B19000190003*" e, in particolare, la relazione tecnica recante gli "*schemi della viabilità per le fasi di cantiere*" (prot. int. 75706 del 06/10/2025);
- la richiesta di emissione di ordinanza, pervenuta in data 26/05/2026, presentata dalla ditta SCA.VER COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Zero Branco (TV) in via Bertonia 55, con la quale si chiede l'interdizione del traffico veicolare su via San Marco e conseguente deviazione del traffico veicolare, per esigenze di cantiere, dal 15/06/2026 al 10/07/2026;
- l'emissione, ad accoglimento della presentata richiesta, delle ordinanze dirigenziali n. 105 del 28/05/2026 e 115 del 12/06/2026;
- la richiesta, pervenuta in data 26/06/2026, presentata dalla medesima ditta e con la quale si chiede la proroga della suindicata ordinanza dirigenziale, per esigenze di cantiere, sino al dal 10/07/2026.

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli articoli 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e relativi articoli del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92;

O R D I N A

Che l'efficacia dell'ordinanza dirigenziale n. 105 del 28/05/2026 sia **prorogata**, alle medesime condizioni e termini, sino al **10/07/2026**.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin



IL DIRIGENTE
del settore sicurezza e demanio marittimo
\$d.ASSESS.toLowerCase()

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.